



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 141 /gf

Como, 23 gennaio 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 2/2013

**Novità in
materia di
imposte dirette**
Legge di stabilità
2013

Le novità in materia di imposte dirette previste dalla L. 24.12.2012 n. 228 (legge di Stabilità per il 2013) riguardano, in particolare:

- la deducibilità delle auto aziendali e dei professionisti
- la riapertura della rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni
- il riallineamento dei valori delle attività immateriali e delle partecipazioni
- la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari dei terreni
- l'aumento delle detrazioni IRPEF per i figli a carico
- la proroga per il 2013 delle detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti non residenti
- la proroga per il 2013 delle agevolazioni a favore dei lavoratori dipendenti "frontalieri"
- la tassazione delle polizze vita aziendali stipulate prima del 1996
- la detraibilità ai fini IRPEF/IRES delle erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

DEDUCIBILITÀ DELLE AUTO AZIENDALI E DEI PROFESSIONISTI

La L. 228/2012 ha ridotto al 20% la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali non utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria d'impresa e dei veicoli utilizzati dai professionisti.

Restano, invece, invariate le percentuali di deducibilità dei veicoli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa (100%), adibiti a uso pubblico, quali i taxi (100%), utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio (80%).

Auto aziendali. La L. 92.2012 aveva già ridotto dal 40% al 27,50% con decorrenza dal 2013 la quota di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli) che non sono utilizzati esclusivamente nell'ambito dell'attività propria d'impresa. La legge di stabilità 2013 ha ulteriormente ridotto la suddetta percentuale di deducibilità al 20%.

Nessuna modifica, invece, è stata apportata al tetto massimo di costo fiscalmente riconosciuto

(ad esempio, 18.075,99 euro per l'acquisto di autovetture).

Auto dei professionisti. La riduzione della percentuale di deducibilità al 20% si applica anche agli esercenti arti e professioni. Resta fermo che, in tal caso, la deducibilità è consentita limitatamente a un solo veicolo o soltanto per un veicolo per ciascun socio o associato, nel caso in cui l'attività sia svolta da società semplici o da associazioni.

<<< ... segue...

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. La L. 92/2012 ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta non ulteriormente ridotta dalla legge di stabilità 2013.

Decorrenza. Le nuove percentuali di deducibilità (20% o 70%) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18.7.2012 (data di entrata in vigore della suddetta L. 92/2012), quindi a decorrere dall'anno 2013 per i soggetti "solari".

Effetti ai fini degli acconti. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta di prima applicazione delle nuove percentuali di deducibilità (anno 2013, per i soggetti "solari"), si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

RIAPERTURA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE E DEI TERRENI

Vengono nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni (sia agricoli che edificabili) posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa, dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

Soggetti interessati. La disciplina in esame si applica:

- alle persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa
- alle società semplici e ai soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR
- agli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa
- ai soggetti non residenti, per le operazioni non riferibili a stabili organizzazioni.

Dovrà essere chiarito se la riapertura disposta dalla L. 228/2012 si applichi anche alle società di capitali i cui beni, nel periodo di applicazione delle disposizioni in argomento, sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito la piena titolarità.

Requisito del possesso. Per avvalersi della riapertura disposta dalla L. 228/2012, le partecipazioni o i terreni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2013 (prima 1.7.2011).

Redazione e asseverazione della perizia giurata. Per effettuare la rideterminazione del costo o valore d'acquisto occorre, entro l'1.7.2013 (in quanto il 30.6.2013 cade di domenica), far redigere e asseverare da un professionista abilitato la perizia giurata sul valore della partecipazione (es. da parte di un dottore commercialista o esperto contabile) o del terreno (es. da parte di un perito, geometra, architetto o ingegnere).

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni o dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le eventuali plusvalenze che si formeranno a seguito della cessione a titolo oneroso.

Versamento dell'imposta sostitutiva. La rideterminazione comporta il versamento, sempre entro la suddetta scadenza dell'1.7.2013, dell'imposta sostitutiva, calcolata sull'intero valore di perizia del 4%, per le partecipazioni "qualificate" e per i terreni ovvero del 2%, per le partecipazioni "non qualificate".

Versamento rateale. In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile optare per la rateizzazione in tre quote costanti, con scadenza rispettivamente all'1.7.2013, al 30.6.2014 e al 30.6.2015. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3% annui.

Partecipazioni o terreni già rivalutati. In relazione ai soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del costo delle partecipazioni o dei terreni e che intendono effettuare una nuova rivalutazione con riferimento all'1.1.2013, devono ritenersi applicabili, anche se non espressamente richiamate

<<< ... segue...

dalla L. 228/2012, le disposizioni previste dal DL 70/2011 che consentono di scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata se non viene effettuato il suddetto scomputo, richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già pagata.

Termine per la richiesta di rimborso dell'imposta sostitutiva già versata. Il rimborso dell'imposta sostitutiva relativa a precedenti rivalutazioni deve essere richiesto entro il termine di decadenza di 48 mesi, calcolato a partire dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rideterminazione che viene effettuata. Pertanto, ad esempio, se l'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rideterminazione viene versata il 28.6.2013, la richiesta di rimborso dell'imposta precedentemente versata deve avvenire entro il 28.6.2017.

Limite all'imposta rimborsabile. Viene però stabilito che l'importo del rimborso non può essere superiore all'imposta sostitutiva dovuta per l'ultima rideterminazione che viene effettuata. Tale disposizione serve ad evitare disparità di trattamento rispetto a chi utilizza la "vecchia" imposta in detrazione dalla "nuova", in quanto non è possibile andare "a credito". Ad esempio, se in relazione ad un terreno edificabile erano stati versati 30.000,00 euro di imposta sostitutiva e per la nuova rideterminazione l'imposta dovuta è solo più di 25.000,00 euro (per effetto di una diminuzione del valore), è possibile, alternativamente:

- Detrarre i 30.000,00 euro già versati dai 25.000,00 euro dovuti per la nuova rideterminazione, con la conseguenza che non si deve versare più nulla e l'eccedenza di 5.000,00 euro della "vecchia" imposta viene "persa"
- Effettuare il versamento di 25.000,00 euro della "nuova" imposta e richiedere a rimborso 25.000,00 euro della "vecchia" imposta.

Esclusione del pagamento delle rate residue della precedente rivalutazione.

Se il contribuente, in relazione alla precedente rivalutazione, si era avvalso della rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta, non è tuttavia tenuto a versare la rata o le rate, non ancora scadute, relative alla "vecchia" rivalutazione. In pratica, se viene rivalutata una partecipazione o un terreno posseduto all'1.1.2013 e già rivalutato all'1.7.2011, sarà possibile non versare la seconda e la terza rata, scadenti rispettivamente l'1.7.2013 e il 30.6.2014.

MODIFICHE AL REGIME C.D. "UNA TANTUM" CHE CONSENTE IL RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI

Ai sensi del DL 185/2008, per le operazioni straordinarie effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 sono state previste, mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%:

- La possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a seguito delle operazioni di conferimento, fusione e scissione, a titolo di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali
- La possibilità di riallineare il maggior valore delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda o di cessione di partecipazione, attribuiti ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali.

L'affrancamento consente di ottenere il riconoscimento ai fini fiscali dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività immateriali "consolidate", il cui valore nel bilancio d'esercizio della società è espresso nell'ambito del valore della partecipazione di controllo.

Novità introdotte dalla legge di stabilità 2013. A seguito delle modifiche operate dalla L. 228/2012, sono stati rinviati i benefici derivanti dall'adesione al suddetto regime; pertanto per il riallineamento relativo ad operazioni effettuate fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2010, gli effetti decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (invece che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2012).

<<< ... segue...

Gli effetti del riallineamento effettuato sulle operazioni del periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (invece che dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014). In sostanza, viene introdotto un rinvio quinquennale per i benefici derivanti dall'affrancamento in esame.

RIVALUTAZIONE DEL REDDITO DOMINICALE E DEL REDDITO AGRARIO DEI TERRENI

Viene prevista un'ulteriore rivalutazione del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni in generale, del 15% ovvero del 5% in relazione ai terreni agricoli, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola. La suddetta rivalutazione si applica dopo avere rivalutato il reddito dominicale, dell'80% e il reddito agrario, del 70%. Pertanto, in generale: il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 15%; il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 15%.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, invece il reddito dominicale, già aumentato dell'80%, sarà ulteriormente incrementato del 5%; il reddito agrario, già aumentato del 70%, sarà ulteriormente incrementato del 5%.

Ambito applicativo della rivalutazione. Le rivalutazioni in esame si applicano ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi e per i periodi d'imposta 2013, 2014 e 2015.

Effetti ai fini della determinazione degli acconti. Ai fini della determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti per l'anno 2013, viene stabilito che si deve tenere conto delle suddette rivalutazioni.

AUMENTO DEGLI IMPORTI DELLE DETRAZIONI IRPEF PER I FIGLI A CARICO

Le detrazioni IRPEF previste per ciascun figlio fiscalmente a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, viene incrementata da 800,00 a 950,00 euro e, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni, da 900,00 a 1.220,00 euro.

Figli portatori di handicap. Per ogni figlio a carico portatore di handicap, spetta un'ulteriore detrazione di 400,00 euro (prima 220,00 euro). In tal caso, le nuove detrazioni diventano quindi di 1.350,00 euro, se il figlio ha un'età pari o superiore a tre anni ovvero 1.620,00 euro, se il figlio ha un'età inferiore a tre anni.

Contribuenti con almeno quattro figli a carico. Per i contribuenti con almeno quattro figli a carico è confermata l'ulteriore detrazione di 200,00 euro per ciascun figlio.

Determinazione degli importi effettivamente spettanti. I suddetti importi delle detrazioni sono però "teorici", in quanto rimane invariato il complesso meccanismo previsto per parametrare l'ammontare della detrazione effettivamente spettante al reddito complessivo del contribuente che ha i figli a carico.

Decorrenza. Le nuove misure delle detrazioni per figli a carico si applicano a decorrere dall'1.1.2013, quindi in sede di dichiarazione dei redditi relativi al 2013 (730/2014 ovvero UNICO 2014 PF) ovvero in sede di applicazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, a partire da quelli relativi al 2013, se il lavoratore o pensionato ne ha fatto apposita richiesta al sostituto d'imposta.

Ulteriore detrazione per famiglie numerose. Resta confermata l'ulteriore detrazione di 1.200,00 euro a favore dei genitori con almeno quattro figli a carico, quale "bonus" complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa.

<<< ... segue...

PROROGA DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PER CARICHI DI FAMIGLIA DEI SOGGETTI NON RESIDENTI

Anche per l'anno 2013 i soggetti non residenti possono beneficiare delle detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato italiano e non godono, nello Stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI "FRONTALIERI"

Viene ulteriormente prorogata, per l'anno 2013, la parziale detassazione dei redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri".

Soggetti interessati. Ai fini in esame, per lavoratori dipendenti "frontalieri" si intendono i soggetti che sono residenti in Italia e quotidianamente, si recano a lavorare all'estero in zone di frontiera o in altri Paesi limitrofi (es. Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Austria, ecc.), nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro.

Quota di reddito non imponibile. Anche per il 2013, i redditi di lavoro dipendente dei "frontalieri" concorrono a formare il reddito complessivo ai fini IRPEF per l'importo eccedente i 6.700,00 euro, così come nel 2012. Il suddetto importo di 6.700,00 euro è riferito al reddito complessivo annuo derivante dall'attività lavorativa "frontaliera" e non a ciascun rapporto di lavoro.

Applicazione delle addizionali IRPEF. Sulla parte imponibile del reddito dei lavoratori "frontalieri", eccedente la suddetta franchigia di 6.700,00 euro, sono dovute le addizionali regionali e comunali IRPEF.

Convenzioni contro le doppie imposizioni. Resta comunque ferma l'applicazione delle eventuali diverse disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia e i Paesi confinanti e limitrofi (es. tassazione solo nello Stato estero di svolgimento dell'attività).

TASSAZIONE DELLE POLIZZE VITA AZIENDALI STIPULATE PRIMA DEL 1996

I redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati entro il 31.12.95 da soggetti esercenti attività commerciali:

- maturati fino al 31.12.2012, sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta che viene trattenuta e versata dall'impresa di assicurazione
- maturati dall'anno 2013, concorrono a formare il reddito complessivo imponibile, senza applicazione, da parte dell'impresa di assicurazione, di ritenute o imposte sostitutive.

DETRAIBILITÀ AI FINI IRPEF/IRES DELLE EROGAZIONI LIBERALI AL FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

La detrazione IRPEF/IRES del 19% spetta anche in relazione alle erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, al fine di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione senza limiti di importo.

Modalità di versamento. Ai fini della detraibilità, le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità che saranno stabilite con un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Decorrenza. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore l'1.1.2013. In assenza di una specifica norma di decorrenza, deve ritenersi che la detraibilità IRPEF o IRES si applichi a decorrere dalle erogazioni liberali effettuate da tale data.

In ambito IRAP, la L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è intervenuta incrementando l'importo di alcune deduzioni dalla base imponibile e definendo il concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento, o meno, al tributo dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

INCREMENTO DELLE DEDUZIONI DALLA BASE IMPONIBILE

È stato aumentato l'importo:

- della deduzione forfetaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato;
- della deduzione forfetaria per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente 180.999,91 euro.

Deduzione forfetaria per l'impiego di dipendenti a tempo indeterminato

Per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta, nella determinazione del valore della produzione netta sono deducibili l'ammontare complessivo dei relativi contributi assistenziali e previdenziali (es. contributi INPS, contributi a forme pensionistiche complementari, ecc.) e un importo forfetario variabile in base alla zona d'impiego e alle caratteristiche soggettive del lavoratore.

Con la legge di stabilità 2013, è stato incrementato l'ammontare della deduzione forfetaria, che risulterà pari, su base annua, a 15.000,00 (ora 9.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e 7.500,00 (ora 4.600,00) euro, negli altri casi.

Lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni. Per i lavoratori di sesso femminile (indipendentemente dall'età), nonché per quelli di età inferiore a 35 anni (indipendentemente dal sesso), l'ammontare deducibile è aumentato, su base annua, fino a 21.000,00 (ora 15.200,00) euro, per i dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle suddette Regioni svantaggiate e 13.500,00 (ora 10.600,00) euro, negli altri casi.

Conferma degli ulteriori aspetti della disciplina. Gli altri aspetti della disciplina restano invariati, ivi incluse le esclusioni dalle deduzioni, legate, da un lato, alla natura dei soggetti beneficiari (es. Amministrazioni pubbliche) e, dall'altro, ai settori in cui essi operano (es. le c.d. "public utilities").

Deduzione forfetaria per i soggetti "minori". I soggetti passivi IRAP (esclusi le Amministrazioni pubbliche, le Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle Regioni a statuto speciale) possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile, a condizione che la base imponibile sia contenuta entro una determinata soglia.

In seguito alle novità della legge di stabilità 2013, saranno ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

- 8.000,00 (ora 7.350,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro
- 6.000,00 (ora 5.500,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro
- 4.000,00 (ora 3.700,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro

2.000,00 (ora 1.850,00) euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro.

Per le società di persone commerciali, gli imprenditori individuali, i professionisti (ove tenuti a versare l'imposta) e le associazioni professionali, l'importo delle deduzioni sarà il seguente:

- 10.500,00 (ora 9.500,00) euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro
- 7.875,00 (ora 7.125,00) euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro
- 5.250,00 (ora 4.750,00) euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro

<<< ... segue...

Decorrenza

I suddetti incrementi si applicheranno dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 (si tratta del 2014, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Pertanto, fino al modello IRAP 2014 (relativo al 2013), le deduzioni dovranno essere calcolate sulla base dei "vecchi" importi.

ESCLUSIONE DA IRAP DEI PROFESSIONISTI E DEI "PICCOLI" IMPRENDITORI.

La legge di stabilità 2013 definisce il concetto di autonoma organizzazione, stabilendo che saranno esclusi dal tributo gli imprenditori individuali e gli esercenti arti e professioni che non si avvalgano di lavoratori dipendenti o assimilati e impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali di ammontare non eccedente una determinata soglia.

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, a decorrere dal 2014, un fondo per garantire la suddetta esclusione.

Definizione della soglia di impiego di beni strumentali.

Il suddetto limite di impiego di beni strumentali sarà definito con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato previo parere conforme delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimeranno entro 30 giorni dalla data di trasmissione del relativo schema.

Come compilare le fatture 2013?

Agenzia Entrate,
Risoluzione 9.1.2013,
n. 1/E

La Legge di Stabilità 2013 ha introdotto nuove regole in materia di fatturazione, tra cui l'obbligo di indicare in fattura "un numero progressivo che la identifichi in modo univoco".

Da più parti sono stati chiesti chiarimenti in merito all'Agenzia delle Entrate che si è espressa con la Risoluzione 1E/2013 affermando, innanzitutto, che la normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire la nuova disciplina comunitaria 2006/112/CE.

A decorrere dal primo gennaio 2013, la fattura potrà essere numerata in uno dei seguenti modi:

- con numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni solari di attività del contribuente, fino alla cessazione dell'attività stessa
- con numerazione progressiva che inizi dal numero successivo a quello dell'ultima fattura emessa nel 2012
- con numerazione progressiva per anno solare, come è avvenuto sino ad ora, in quanto l'identificazione univoca della fattura è, anche in tal caso, comunque garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura

Quindi, fermo restando l'obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva per ciascun anno solare:

- Fatt. n. 1, Fatt. n. 2, ...

- Fatt. n. x+1, Fatt. n. x+2 (ove x identifica il numero relativo all'ultima fattura dell'anno precedente), ...

- Fatt. n. 1, Fatt. n. 2, ... (con indicazione anno solare)

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608/risoluzione+1e.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=946fcc804e2232bf8233d3e43e65c608>

Arriva il nuovo Redditometro!

Decreto 24.12.2012
G.U. 4.1.2013, n. 3

In arrivo il nuovo Redditometro, lo strumento fiscale per controllare il reddito presunto dei diversi contribuenti (artigiani, professionisti, tecnici, imprenditori, dipendenti, commercianti, pensionati) in base al patrimonio e alla capacità di spesa.

Le modalità applicative sono contenute nel Decreto 24.12.2012 che consentirà al Fisco di procedere agli accertamenti per i periodi d'imposta a partire dal 2009 (ossia per i guadagni dichiarati nel 2010).

<<< ... segue...

In particolare, vengono individuate le spese degne di attenzione da confrontare con i redditi esposti dal contribuente, per comprendere se lo stesso ha avuto un tenore di vita adeguato a quanto dichiarato. Il nuovo Redditometro individua le seguenti categorie di spesa:

- abitazione
- mezzi di trasporto
- assicurazione e contributi
- istruzione
- attività sportive e ricreative e cura delle persone
- altre spese significative
- investimenti immobiliari e mobiliari netti

<http://www.fanpage.it/redditometro-decreto-24-12-2012-del-ministero-dell-economia-e-delle-finanze/>

Accertamento con adesione

Agenzia delle Entrate, opuscolo

L'accertamento con adesione è lo strumento che consente al contribuente colto in errore di instaurare un dialogo con il Fisco, al fine di concordare l'importo delle maggiori imposte da pagare, evitando inutili contenziosi.

Rappresenta un'opportunità che può giovare ad entrambe le parti in gioco:

- al Fisco consente di ottenere un incasso certo
- al contribuente offre il vantaggio della riduzione di sanzioni ed eventuali conseguenze penali

Tenendo conto delle chance offerte dal più noto tra gli strumenti deflativi del contenzioso, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un piccolo vademecum: in una sola pagina tutti gli step della procedura e quanto di buono ricava chi la sceglie.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0ba872004e0c208bb545ff82aea41f7d/Brochure_20x21_OK.PDF?MOD=AJPERES&CACHEID=0ba872004e0c208bb545ff82aea41f7d

Sgravi contributivi per l'edilizia, confermato anche per il 2012 lo sconto all'11,50%

Inail, nota 21269/2012

Anche per il 2012 viene confermata la riduzione contributiva nel settore dell'edilizia nella misura dell'11,50%.

L'agevolazione consiste nella riduzione dell'11,5% sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro e interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attività edili, individuate dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai, regolarmente iscritti in Cassa Edile, con un orario di lavoro di 40 ore settimanali (sono esclusi gli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale).

<http://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%2021269%20del%2027-12-2012.pdf>

Impianti e D.M. 37/08: dal Ministero la Raccolta con pareri e circolari esplicative

Massimario sulla 37/08

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il "Massimario sulla 37/08", rivolto alle imprese di installazione di impianti all'interno degli edifici e agli operatori del settore, che contiene una raccolta dei pareri, circolari e lettere circolari in materia di attività regolamentate dal D.M. n. 37/2008.

Tra gli argomenti trattati, segnaliamo:

- Tipologie di impianti e relativa pertinente abilitazione
- Uffici Tecnici Interni
- Requisiti tecnici
- Esperienza professionale
- Cumulo dei requisiti in forma combinata
- Competenza territoriale CCIAA per accertamento requisiti
- Conversioni abilitazioni da 46/90 a 37/08
- Nomina e sostituzione del responsabile tecnico

<<< ... segue...

- Dichiarazioni di conformità e di rispondenza
- Attestazione requisiti
- Pene accessorie e fallimento amministratori
- Attestazione SOA
- Sanzioni

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/RaccoltapereriImpiantisti.pdf>

**30.6.2013,
prorogato
l'obbligo di
redazione del
DVR per le
piccole imprese**
Legge di Stabilità
2013

Al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza, l'art. 29, comma 5, del DLgs 9.4.2008, n. 81 (TUSL) pone l'obbligo in capo al datore di lavoro la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Con l'approvazione della Legge di Stabilità n. 228/2012 sono stati prorogati i termini per le disposizioni previste dal TUSL, offrendo ancora qualche mese di tempo ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori per redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Pertanto, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori avranno tempo fino al 30.6.2013 per elaborare il proprio DVR.

<http://blog.dossier.net/documenti/legge-stabilita-24-dicembre-2012-n-228.pdf>

**Nuova regola
tecnica per gli
impianti
antincendio,
naspi, idranti e
sprinkler**

Decr. Min.
20.12.2012,
G.U. 4.1.2013

Arrivano le nuove regole per gli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi.

Il Decreto, contenente la "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi", che entrerà in vigore il 4.4.2013, definisce le modalità di progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La regola tecnica definisce, tra le altre cose, la documentazione da presentare ai fini della valutazione dei progetti, la documentazione da presentare in caso di controllo e la documentazione da tenere per l'esercizio.

Il provvedimento disciplina:

- le reti idranti, per le quali può essere utilizzata come riferimento la norma UNI 10779
- le reti sprinkler, per le quali può essere utilizzata come riferimento la norma UNI 12845

Le nuove disposizioni si applicano agli impianti di nuova costruzione e a quelli esistenti in caso di interventi di modifica.

Non si applicano invece agli impianti installati nelle attività a rischio di incidente rilevante, negli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche, archivi, musei e gallerie, agli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. e di gas naturale per autotrazione, ai depositi di G.P.L., di soluzioni idroalcoliche e di gas di petrolio liquefatto.

<http://www.antincendio.it/wp-content/uploads/2013/01/DM-20-12-2012.pdf>

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)
